

20 marzo 2020      Categorie: **Previdenza e lavoro > Inps – Previdenza e lavoro > Pensione**

## **Personale sanitario autonomo rientrato in servizio: istruzioni Inps sulla cumulabilità con quota 100**

*Autore: Redazione Fiscal Focus*

Con la Circolare n. 41/2020, l'Inps ha fornito indicazioni in merito all' inapplicabilità delle disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione c.d. quota 100 e il relativo reddito da lavoro autonomo, che il D.L. n. 14/2020 ha previsto per il personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza, nei confronti del quale sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo per fare fronte all'emergenza COVID-19.

Posto che le predette misure potranno subire ulteriori modifiche e integrazioni, l'Inps si riserva di fornire con successivi messaggi ulteriori istruzioni di natura amministrativa e procedurale.

**Ambito di applicazione** – In base a quanto disposto articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, **la pensione c.d. quota 100 non è cumulabile**, dal primo giorno della decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, **con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.**

Tuttavia, per effetto di quanto previsto dal D.L. n. 14/2020, nei confronti del personale medico e di quello infermieristico, già titolare di trattamento pensionistico c.d. quota 100, al quale sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo per fare fronte all'emergenza COVID-19, **non trovano applicazione le disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione e il relativo reddito da lavoro autonomo.**

È opportuno sottolineare che il reddito da lavoro autonomo per il quale non opera il divieto di cumulo deve riferirsi esclusivamente all'attività lavorativa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 14 del 2020, la cui durata non deve essere superiore ai sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza. Stante lo specifico richiamo effettuato dal citato articolo 1, comma 6, **la disposizione in materia di cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro autonomo trova, quindi, applicazione esclusivamente nei confronti dei titolari di pensione c.d. quota 100.**

**Comunicazione all'INPS** - Affinché non venga interrotta l'erogazione del trattamento pensionistico c.d. quota 100 in presenza di redditi da lavoro autonomo connessi agli incarichi conferiti al personale sanitario in quiescenza, gli interessati sono tenuti a comunicare alle Strutture Inps, competenti territorialmente, attraverso gli indirizzi di posta elettronica istituzionale o di posta elettronica certificata delle medesime, di avere ripreso l'attività lavorativa in forma autonoma per emergenza COVID-19, indicando la durata del relativo incarico.

Al termine dello stato di emergenza sanitaria, gli interessati dovranno integrare tale comunicazione trasmettendo il **Modulo "AP139"**– compilando, in particolare, la sezione 4, dedicata alle fattispecie reddituali cumulabili in virtù di espressa deroga normativa, con l'indicazione "Emergenza COVID-19" nel campo relativo all'attività lavorativa - unitamente alla documentazione attestante il conferimento dell'incarico.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)